



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

RICORSO
INAMMISSIBILE

R.G.N. 2884/2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

Rep.

Ud. 11/10/2022

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2884-2018 proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato

(omissis) che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

2022

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

3349

(quale successore ex lege dell'ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del



Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in (omissis)
presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati (omissis)

;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3743/2017 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017 R.G.N.
4505/2015;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell'11/10/2022 dal Consigliere
Dott. ROSSANA MANCINO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23,
comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito con modificazioni nella legge 18
dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni
scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in
epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure,
ha rigettato la domanda dell'attuale ricorrente, volta alla
riliquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo
con inquadramento nel gruppo A dei lavoratori dello



spettacolo e determinando la quota B della pensione con il criterio della media delle migliori 1900 giornate.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso (omissis) (omissis) con ricorso affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria.

3. L'INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l'inammissibilità del ricorso, per decorso del termine breve d'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso avverso la sentenza gravata, già impugnata dall'attuale ricorrente per revocazione il 25 luglio 2017, va dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto notificato (in data 10 gennaio 2018) oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso per revocazione, nonostante il rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex art. 398, quarto comma, cod.proc.civ.

5. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il deposito del ricorso per revocazione di una sentenza in grado di appello integra, nei confronti della parte istante, la conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; la tempestività del successivo ricorso per cassazione va, quindi, verificata con riferimento non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di sessanta giorni dalla domanda di revocazione,



salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede rescindente abbia, a seguito di istanza di parte, sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, quarto comma, cod.proc.civ. (Cass. n. 23592 del 2004 e successive conformi).

6. In definitiva, introdotto il giudizio per revocazione con atto depositato il 25 luglio 2017, e negata la sospensione del termine per proporre l'impugnazione di legittimità (come adeguatamente documentato dall'INPS), il ricorso per cassazione ora all'esame, notificato in data 10 gennaio 2018, è intempestivo.

7. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge spese e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.



Numero registro generale 2884/2018

Numero sezionale 3349/2022

Numero di raccolta generale 10768/2023

Data pubblicazione 21/04/2023

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 ottobre
2022

Il Consigliere estensore

Rossana Mancino

Il Presidente

Umberto Berrino

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdcb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: BERRINO UMBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cdfb2b13c421b3b1fae0389df8113b5
Firmato Da: MANCINO ROSSANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7ed2eb1c6db93d4bdbd6bfa29305051a

